



COMUNE DI CALCI
PROVINCIA DI PISA

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI (1)

(art. 18 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale e art 66 co. 5 e 6 del Regolamento Regionale 48R/2003 e s.m.i.)

Il sottoscritto..... nato a.....il

e residente in..... Via

tel. (obbligatorio)

COMUNICA

che effettuerà entro il 31 maggio 2021 l'abbruciamento dei residui vegetali provenienti dai terreni agricoli in

località..... (2)

DICHIARA

di avere preso visione delle norme che regolano la attività di cui sopra (3) e di essere consapevole delle sanzioni amministrative e delle responsabilità derivanti dalla inadempienza alle stesse.

(data).....

(firma)

NOTE

(1) la comunicazione può essere effettuata via e-mail ai seguenti indirizzi protocollo@comune.calci.pi.it oppure protocollo@pec.comune.calci.pi.it (stampandone copia con estremi dell'invio) oppure consegnata in cartaceo al protocollo del Comune (che ne rilascia copia) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30. La copia della comunicazione deve essere tenuta sul posto a disposizione delle autorità addette alla sorveglianza.

(2) indicare l'indirizzo o gli estremi catastali o comunque indicazioni comprensibili sulla localizzazione

(3) consultabile anche sul sito del Comune di Calci www.comune.calci.pi.it (uffici/settore2/protezione civile e antincendio boschivo/regolamenti)

DOCUMENTO INFORMATIVO

Estratto dal Regolamento di polizia rurale approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 29 del.13-6-2013 Modificato e integrato con del. cc n° 33 del 29-6-2017.

ART. 18 – Prevenzione incendi – Divieti e prescrizioni

1. Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa regionale in materia di aree boschive e assimilate, di aree su cui insistono impianti di arboricoltura e di fasce di terreno contigue alle suddette aree, nei territori diversi, è consentito l'abbruciamento dei vegetali derivanti da potature o falciature alle seguenti condizioni:

a. le operazioni di abbruciamento devono essere preventivamente comunicate all'ufficio comunale competente

b. le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento e raffreddamento completo delle braci mediante apertura del cumulo e l'irrorazione con sufficiente quantità di acqua dei residui incombusti;

c. l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento;

d. l'abbruciamento deve comunque essere effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le dodici ridotte entro le dieci del mattino nel periodo 1-maggio 31 ottobre;

e. l'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata o comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 5 metri di larghezza;

2. A prescindere da quanto stabilito dal primo comma è sempre vietato in ogni periodo dell'anno, anche in ambito urbano, bruciare residui vegetali quando :

a) il fumo invade strade pubbliche o di uso pubblico;

b) l'area dove avviene l'abbruciamento è ad una distanza inferiore a 100 metri da abitazioni, edifici, strade e aree su cui si trovano in deposito materiali combustibili o esplosivi;

3. È vietato dare fuoco alle stoppie, ai cippati ed ai residui vegetali erbacei e arbustivi rimasti estensivamente sul terreno dopo il raccolto od operazioni di ripulitura meccanizzata; in alternativa deve essere eseguito l'interramento mediante fresatura.

4. È vietato, in ogni caso, dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.

5. È tassativamente vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammassate e trasportate in luogo sicuro con le modalità del comma 1 lettera e.

6. È comunque sempre vietata, sull'intero territorio comunale, qualsiasi accensione di fuoco all'aperto, per la distruzione dei materiali di risulta delle operazioni agricole, durante i periodi dichiarati, dalla competente autorità, di "Rischio" e/o "Alta operatività" e nei periodi con elevata esposizione solare e/o prolungata siccità o altre cause per cui possono essere emessi provvedimenti anche di autorità locale che vietano l'uso del fuoco per motivi ambientali e/o di sicurezza.

7. Al fine di prevenire lo sviluppo di incendi e mitigare il rischio di pubblica incolumità nei terreni agricoli prospicienti le strade pubbliche, le piazze, i centri o le singole case di abitazione, entro il 10 giugno di ogni anno, per una profondità di almeno 20 mt, dovranno essere ripuliti dalla vegetazione infestante e da qualsiasi accumulo di materiale che potrebbe costituire pericolo di incendi.

ART. 36 Disposizioni di carattere generale

Per le violazioni alle norme di cui al capo 4 la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 80,00 A € 300,00.

SI RICORDA CHE Il Territorio del Comune di Calci essendo classificato a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo di incendi boschivi ai sensi dell'art. 60 lettera G del regolamento forestale della Regione Toscana n° 48R/2003, in caso di violazione di tali norme, sono fatte salve anche ulteriori sanzioni di cui al predetto regolamento.